Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 7 giugno 1969 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

(4242)

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 maggio 1969, n. **257**.

Norme transitorie per il funzionamento di determinate Corti di assise e Corti di assise di appello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme transitorie per il funzionamento, per il biennio in corso (aprile 1968-aprile 1970) delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello dei distretti di Napoli e Potenza, a seguito della istituzione delle Corti di assise di appello di Campobasso e di Salerno di cui alle leggi, rispettivamente, del 5 giugno 1967, n. 416 e 1° marzo 1968, n. 172;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Per il funzionamento delle Corti di assise di appello di Campobasso e di Salerno, istituite con le leggi 5 giugno 1967, n. 416 e 1° marzo 1968, n. 172, i presidenti, competenti ai sensi della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, sono tenuti, nell'ambito delle rispettive incombenze, indipendentemente dalle operazioni di aggiornamento aventi inizio nell'aprile del 1969, a procedere, per il biennio in corso, non oltre trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, alle operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti delle predette Corti di assise di appello, nonchè alle operazioni di imbussolamento delle schede, ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni.

Le stesse operazioni di formazione delle liste generali dei giudici popolari ordinari e dei giudici popolari supplenti e di imbussolamento delle schede devono essere rinnovate, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, per le Corti di assise di appello di Napoli e di Potenza nonchè per le Corti di assise di Napoli, Potenza, Campobasso e Salerno.

Per le Corti di assise e le Corti di assise di appello di Napoli, Potenza e Salerno le operazioni indicate nei precedenti commi saranno precedute dalla operazione di stralcio, dagli albi definitivi dei giudici popolari della Corte di assise e della Corte di assise di appello di Potenza, dei nominativi dei cittadini residenti nel circondario di Sala Consilina e dalla conseguente inclusione degli stessi nominativi negli albi definitivi dei giudici popolari della Corte di assise di Salerno e della Corte di assise di appello di Napoli.

Art. 2.

I collegi formati con giudici popolari estratti in base alle liste generali attualmente esistenti delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello indicate nello articolo precedente, che all'entrata in vigore del presente decreto risultino definitivamente costituiti ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni, rimangono validi per tutte le cause della sessione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 3. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. **258.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46, relativo alla norme di propedeuticità di esami per il corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è soppresso.

Art. 57. — All'elenco degli istituti, annessi alla facoltà di magistero, è aggiunto il seguente: « Istituto di filosofia e storia della filosofia ».

Art. 64. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è incluso quello di « Istituzioni di matematiche ».

Art. 71. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

28) Acarologia (semestrale);
29) Micologia (semestrale);
30) Batteriologia fitopatologica (semestrale);
31) Patologia vegetale forestale (annuale);
32) Patologia delle piante ortive (semestrale);
33) Sociologia rurale (annuale);
34) Storia dell'agricoltura (semestrale);
35) Enzimologia (annuale);
36) Ecologia agraria (annuale);
37) Orticoltura (annuale);
38) Floricoltura (annuale);
39) Foraggicoltura (semestrale);
40) Tecnica vivaistica (annuale);
41) Immunogenetica (semestrale);
42) Fisioclimatologia animale (semestrale);
43) Fisiologia e tecnica della riproduzione animale (annuale);
44) Tecnica mangimistica (annuale);
45) Avicoltura (annuale);
46) Coniglicoltura (semestrale);
47) Tecnica della meccanizzazione agricola (annuale);
48) Tecnica delle applicazioni frigorifere (semestrale);
49) Parassitologia animale dei vegetali (annuale).

Art. 113, relativo all'elenco dei corsi di laurea che comprende la facoltà di ingegneria è modificato nel senso che è aggiunto il corso di laurea in « Ingegneria meccanica ».

Art. 114. — Le parole « comune ai due corsi di laurea » sono sostituite dalle seguenti « comune ai tre corsi di laurea ».

Art. 115. — All'elenco degli insegnamenti impartiti per il secondo anno del biennio propedeutico per gli studi in ingegneria viene aggiunto il seguente:

10) Chimica applicata (insegnamento aggiunto per l'ingegneria meccanica il cui esame non va considerato ai fini dello sbarramento).

Art. 116, relativo alle propedeuticità di alcuni esami del biennio e l'iscrizione al triennio di applicazione dopo il numero 4 è aggiunta la seguente nuova norma:

5) l'esame di chimica deve precedere quello di chimica applicata.

Al terzo comma del predetto articolo le parole « ...stabilite nell'articolo precedente » sono soppresse.

Dopo l'articolo 122 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di laurea in ingegneria meccanica.

TRIENNIO DI INGEGNERIA MECCANICA

Art. 123. — Gli insegnamenti del triennio (3°, 4°, 5° anno) si distinguono in:

A) *Obbligatori sul piano nazionale*:
1) Scienza delle costruzioni;
2) Meccanica applicata alle macchine;
3) Idraulica;
4) Fisica tecnica;
5) Elettrotecnica;
6) Macchine;
7) Costruzioni di macchine;
8) Impianti meccanici;
9) Tecnologia meccanica;
10) Chimica applicata (anticipato al biennio propedeutico).

B) *Obbligatori sul piano della facoltà*:

11) Teoria e metodologia delle tecniche operative;
12) Tecnologia dei materiali;
13) Gasdinamica e principi di aerotecnica (semestrale);
14) Economia industriale ed organizzazione aziendale;
15) Complementi di macchine;
16) Complementi di costruzioni di macchine;
17) Tecnica delle costruzioni industriali;
18) Misure e norme di collaudo (semestrale).

C) *Gruppi di materie a scelta dello studente*:

Indirizzo generale:
19) Tecnica ed economia dei trasporti;
20) Termotecnica applicata;
21) Macchine per l'agricoltura e i cantieri.

Indirizzo organizzativo:
19) Processi di lavorazioni meccaniche;
20) Servomeccanismi ed automazione;
21) Tecnica della produzione industriale.

Art. 124. — Agli effetti della successione dei relativi esami nel triennio di applicazione occorre osservare le precedenze seguenti:

per tecnologia dei materiali è propedeutico l'esame di chimica applicata;

per macchine sono propedeutici gli esami di meccanica applicata alle macchine e fisica tecnica;

per costruzioni di macchine sono propedeutici gli esami di scienza delle costruzioni, meccanica applicata alle macchine e tecnologia dei materiali;

per tecnologia meccanica e propedeutico l'esame di tecnologia dei materiali;

per tecnica delle costruzioni industriali e propedeutico l'esame di scienza delle costruzioni;

per gasdinamica e principi di aerotecnica sono propedeutici gli esami di idraulica e fisica tecnica;

per complementi di macchine è propedeutico l'esame di macchine;

per misure e norme di collaudo sono propedeutici gli esami di elettrotecnica, macchine e costruzioni di macchine:

per complementi di costruzioni di macchine è propedeutico l'esame di costruzioni di macchine;

per impianti meccanici sono propedeutici gli esami di meccanica applicata alle macchine, fisica tecnica, elettrotecnica, tecnologia meccanica;

per tecnica ed economia dei trasporti sono propedeutici gli esami di elettrotecnica e teoria e metodologia delle tecniche operative;

per termotecnica applicata sono propedeutici gli esami di fisica tecnica e teoria e metodologia delle tecniche operative;

per macchine per l'agricoltura e i cantieri sono propedeutici gli esami di teoria e metodologia delle tecniche operative, macchine e costruzioni di macchine;

per processi di lavorazioni meccaniche sono propedeutici gli esami di teoria e metodologia delle tecniche operative, tecnologia meccanica ed economia industriale ed organizzazione aziendale;

per servomeccanismi ed automazione sono propedeutici gli esami di idraulica, elettrotecnica, teoria e metodologia delle tecniche operative e macchine;

per tecnica della produzione industriale sono propedeutici gli esami di teoria e metodologia delle tecniche operative ed economia industriale ed organizzazione aziendale.

Art. 125. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami nelle materie obbligatorie e nelle tre dell'indirizzo prescelto.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di un elaborato di progetto presentato come tesi.

Art. 126. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di ingegneria sono aggiunti i seguenti:

12) istituto di tecnologie;
13) istituto di costruzioni di macchine;
14) istituto di matematica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 1. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1969, n. **259**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 29. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

Numismatica;
Epigrafia greca;

Epigrafia latina;
Storia quantitativa;
Economia politica;
Paleografia greca;
Paleografia musicale;
Linguistica generale.

Art. 30. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:

Glottologia;
Linguistica generale;
Teoria e storia della storiografia;
Psicologia dell'età evolutiva.

Art. 31. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di:

Linguistica generale;
Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Storia della lingua spagnola;
Storia della lingua russa.

Art. 45. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Paleografia;
Geografia storica.

Art. 50. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

Biochimica applicata.

Art. 80. — Nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica e trasporti) ai due indirizzi è aggiunto il seguente nuovo indirizzo:

Indirizzo III:

28) Materiali metallici per costruzioni civili *c*)
29) Strutture metalliche speciali *c*).

Nell'elenco delle materie obbligatorie sul piano della facoltà del terzo anno dei corsi di laurea in ingegneria elettrotecnica ed in ingegneria elettronica l'insegnamento di « Chimica applicata » *b*) è soppresso e sostituito da quello di « Chimico-fisica applicata dei materiali solidi » *b*).

Art. 104, relativo alla scuola di perfezionamento in storia — per l'indirizzo storia antica — è modificato nel senso che è aggiunto l'insegnamento complementare di:

19) « Papirologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 2. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1969.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » o più semplicemente « Prosecco di Conegliano » o « Prosecco di Valdobbiadene » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Prosecco dei colli di Conegliano-Valdobbiadene », corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per il Veneto;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » o « Prosecco di Conegliano » o « Prosecco di Valdobbiadene » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1968, n. 168;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » o più semplicemente « Prosecco di Conegliano » o « Prosecco di Valdobbiadene » ed è approvato, nel testo annesso vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, le cui norme entreranno in vigore il 1° novembre 1969.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la denominazione di origine controllata « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » o « Prosecco di Conegliano » o « Prosecco di Valdobbiadene », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di sei annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo tran-

sitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purchè esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » e al rispettivo vino spumante che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie od altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1969

SARAGAT

VALSECCHI — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1969
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 237

Disciplinare di produzione del vino « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene », o più semplicemente « Prosecco di Conegliano » o « Prosecco di Valdobbiadene ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » o più semplicemente « Prosecco di Conegliano » o « Prosecco di Valdobbiadene » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno « Prosecco ».

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da viti del vitigno « Verdiso », presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10 % del totale delle viti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

Art. 3.

La zona di produzione del « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » comprende il territorio collinare dei comuni di: Conegliano - S. Vendemmiano - Colle Umberto - Vittorio Veneto - Tarzo - Cison di Valmarino - Follina - Miano - Valdobbiadene - Vidor - Farra di Soligo - Pieve di Soligo - S. Pietro di Feletto - Refrontolo - Susegana.

In particolare tale zona è così delimitata:

si prende come punto di partenza per la descrizione dei confini la località Fornace (q. 176), a tre chilometri circa da Valdobbiadene verso ovest, dove il confine di questo comune incontra la strada Valdobbiadene-Segusino. Da questo punto il confine sale insieme a quello del comune verso nord e toccando monte Pianar (q. 442) giunge a monte Perlo (q. 610); quivi si stacca per procedere verso est. Toccata casa Simonetto il confine attraversa il rio Ron per arrivare alla località Croce (q. 475); passa successivamente sotto le casere S. Maria-Zoppè-Geronazzo, fino a monte Castello (q. 569). Dal monte Castello, per le casere Bortolin ed Oltrin esso entra nel borgo Val di Guietta.

Dal borgo Val il confine, costeggiando a 100 metri a monte la strada che porta a Combai, raggiunge la piazza di detto paese. Quivi, seguendo la strada che porta alla chiesa, raggiunge la casera Duel; poi, percorrendo il crinale della collina, attraversa la strada Miane-Campea, risale per monte Tenade e, sempre seguendo il crinale del colle, raggiunge località Tre Ponti sulla strada Follina-Pieve di Soligo. Attraversata la strada, il confine risale sulla collina Croda di Suel e percorrendo il crinale passa a monte della chiesetta di S. Lucia a q. 356, a monte di « Zuel di là » ed a monte di Resera; il confine segue quindi la strada Resera-Tarzo fino all'inserimento con la Revine-Tarzo.

Dal suddetto bivio il confine, sempre seguendo tale strada, raggiunge Tarzo e quindi Corbanese fino all'incrocio con la strada Refrontolo-Cozzuolo, in località Ponte Maset; segue quindi il confine tra il comune di Tarzo e Vittorio Veneto fino a raggiungere la strada vicinale detta « dei Piai » e delle Perdonanze, segue detta strada fino all'incrocio di questa col rio Cervada, scende lungo il Cervada fino al punto di incrocio con la strada Cozzuolo-Vittorio Veneto, prosegue verso questa città fino allo incrocio con la strada che da Conegliano conduce al centro di Vittorio Veneto, scende quindi verso Conegliano fino a San Giacomo di Veglia e di qui si dirige verso S. Martino di Colle Umberto Dopo Borgo Campion gira a destra per la strada comunale di S. Martino e raggiunge Colle Umberto per scendere sulla statale n. 51 (detta anche di Alemagna), al casello n. 5 e di qui prosegue verso Conegliano. Al bivio Gai, superato l'incrocio con la Pontebbana o statale 13 segue la nuova circonvallazione della città di Conegliano per inserirsi sulla stessa statale 13 in località Ferrera.

Da tale inserimento il confine raggiunge Susegana per deviare subito dopo il paese verso ovest lungo la strada che porta a Coldifosco, chiamata anche strada della Barca.

Da Colfosco, seguendo la strada « Marcatelli », il confine procede fino al bivio per Falzò per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte Priula-Pieve di Soligo e che fa capo a via Chisini).

Attraversato il centro urbano, il confine, seguendo la via Schiratti, giunge a Soligo per deviare a sinistra e continuare lungo la strada maestra Soligo-Ponte di Vidor, attraversando Farra di Soligo, Col S. Martino, Colbertaldo, Vidor, giunge a Ponte di Vidor, lasciandolo a sinistra per giungere a Bigolino. Dopo Bigolino il confine lascia la strada che porta a Valdobbiadene per raggiungere, deviando a sinistra e seguendo la strada comunale della centrale ENEL, la borgata di Villanova fino allo attraversamento del torrente La Roggia. Segue detto torrente fino al terrazzo alluvionale che si erge bruscamente sul Piave, corre il bordo del terrazzo per risalire sulla strada Valdobbiadene-Segusino, in corrispondenza della chiesetta di S. Giovanni dopo S. Vito; da qui, percorrendo la strada maestra Valdobbiadene-Segusino, tocca di nuovo la località Fornace chiudendo così il perimetro della zona delimitata.

Art. 4.

Il vino « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » ottenuto da uve raccolte nel territorio della frazione di S. Pietro di Barbozza, denominato Cartizze, del comune di Valdobbiadene, ha diritto alla sottospecificazione « Superiore di Cartizze ».

Tale territorio è così delimitato:

si prende come punto di partenza il ponte sulla Teva ad ovest di Soprapiana sulla strada comunale Piovine-Soprapiana, fra casa C. Boret (q. 184) e Soprapiana (q. 197). Da questo punto il confine sale verso nord seguendo il fiume Teva fino alla confluenza con il fosso delle Zente che segue fino alla confluenza con il fosso di Piagar; segue ancora il fosso di Piagar fino al punto di congiungimento dei mappali nn. 63.71 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. *B*, foglio XI) e mappali nn. 547.735 (comune di S. Pietro di Barbozza, sez. *B*, foglio VIII).

Dal punto di congiunzione dei suddetti mappali il confine corre tra i mappali numeri 547 e 735, taglia il mappale numeri 540 e 543, seguendo la stessa direzione dell'ultimo tratto di divisione tra i mappali numeri 547 e 735 fino a raggiungere il limite nord del mappale n. 543, segue detto limite e quello del mappale n. 542 fino all'incrocio con la strada comunale dei Vettorazzi.

Il confine percorre verso nord la strada anzidetta, indi al primo incrocio (fontana del bivio) segue la strada vicinale dei Menegazzi fino al punto di intersecazione della strada con il crinale del M. Vettoraz; corre lungo il crinale della collina, passa a monte della casa Miotto e raggiunge la strada vicinale della Tresiese (tre siepi).

Il confine prosegue lungo la strada ora citata fino a raggiungere la strada vicinale dei Monti, la percorre e alla prima curva (mappale n. 111 del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. *B*, foglio X) sale per costeggiare a monte il terreno vitato, quindi discende nuovamente sulla strada dei Monti nei pressi del capitello.

Il confine percorre la strada fino all'incrocio con quella comunale di Piander, scende lungo la strada vicinale dello Strett e prosegue nella stessa direzione per raggiungere la strada Saccol-Follo ad est della casa Agostinetto Sergio; scende per Cal de Sciap e raggiunge il torrente Valle della Rivetta (rio Borgo); il confine si accompagna al torrente fino al limite di divisione dei mappali numero 149 - 151 del comune di Valdobbiadene, sez. *B*, foglio XI, proseguendo a nord tra i mappali numero 149 - 151, numero 148 - 151 attraversa la strada vicinale del Campione, passa tra i mappali numeri 178-184, 179-184, 179-167, 179-182, 181-185 e raggiunge il fosso delle Teveselle, comprendendo nella zona Col Zancher e Pra Ospitale; corre tra i mappali 21-65 del comune di S. Pietro di Barbozza, sez. *B*, foglio XIII, indi numeri 22-67, numeri 66-67, attraversa la strada dei Bisoi (fordera) e raggiunge la strada comunale del Cavalier tra i mappali numeri 24-28, per congiungersi, proseguendo lungo la strada, con il punto di partenza (ponte sulla Teva).

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti ben esposti ubicati su terreni collinari con esclusione dei vigneti di fondovalle, di quelli esposti a tramontana e di quelli di bassa pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » non deve essere superiore ai q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nello intero territorio dei comuni, anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.

Per il prodotto avente diritto alla sottospecificazione « Superiore di Cartizze », tali operazioni devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene.

Le uve devono assicurare al vino una gradazione complessiva minima naturale non inferiore a 10 gradi per il « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » e di 10,5 gradi per il prodotto avente diritto alla sottospecificazione « Superiore di Cartizze ».

Art. 7.

Nella preparazione del vino « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » e di quello avente diritto alla sottospecificazione « Superiore di Cartizze », è consentita l'aggiunta di vino Pinot (bianco o grigio) proveniente anche da zone diverse da quella delimitata di cui all'art. 3 in quantità non superiore al 15 %, elevabile fino al 25 % solo se destinato alla preparazione di vino spumante.

Art. 8.

Il vino « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » ivi compreso quello avente diritto alla sottospecificazione « Superiore di Cartizze », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno carico;

odore: vinoso, caratteristico con profumo leggero, di fruttato particolarmente nei tipi amabili-dolci;

sapore: gradevolmente amarognolo e non molto di corpo nel tipo secco, amabile o dolce e fruttato nei tipi amabili-dolci (il cui contenuto in zuccheri residui non deve superare il 6 %);

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,5 per il « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » e gradi 11,0 per il prodotto avente diritto alla sottospecificazione « Superiore di Cartizze »;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

ceneri minime: 1,2 per mille.

Art. 9.

Il vino « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » e quello avente diritto alla sottospecificazione « Superiore di Cartizze » preparati nei tipi « frizzante » e « spumante » devono essere ottenuti esclusivamente per rifermentazione naturale in recipiente chiuso e devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

A - *Frizzante*:

colore: giallo paglierino, brillante con evidente sviluppo di bollicine;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile, frizzante, fruttato;

gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 10,5 per il « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » e gradi 11,0 per il prodotto avente diritto alla sottospecificazione « Superiore di Cartizze »;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

ceneri minime: 1,2 per mille.

B - *Spumante*:

colore: giallo paglierino, brillante, con spuma persistente;

odore: gradevole e caratteristico di fruttato;

sapore: secco o amabile o dolce, di corpo, gradevolmente fruttato, caratteristico;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11 per il « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » e gradi 11,5 per quello avente diritto alla sottospecificazione « Superiore di Cartizze »;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

ceneri minime: 1,2 per mille.

Art. 10.

Le operazioni di preparazione del vino spumante di cui al precedente art. 9, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonchè le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento, debbono essere effettuate nel territorio della provincia di Treviso.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nella provincia di Venezia, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano — da almeno 10 anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 — i vini spumanti, utilizzando esclusivamente, come vino base il « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene », ivi compreso quello avente diritto alla sottospecificazione « Superiore di Cartizze », reso spumante con i metodi tradizionali in uso nel territorio *previsto nel comma precedente.*

In tal caso le ditte di cui sopra devono far figurare sulla etichetta principale apposta sulle bottiglie la dizione « spumantizzato fuori zona » e gli estremi dell'autorizzazione ministeriale.

Art. 11.

Il vino spumante « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene », può essere confezionato a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2 ottobre 1965.

Art. 12.

Alla denominazione di origine controllata « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » o « Prosecco di Conegliano » o « Prosecco di Valdobbiadene » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a località geografiche, nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 13.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, con la denominazione di origine controllata « Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene » o « Prosecco di Conegliano » o « Prosecco di Valdobbiadene » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio, e l'artigianato
TANASSI

(4746)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.V.A.S. di Siracusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la società per azioni S.A.V.A.S. di Siracusa ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla società per azioni S.A.V.A.S. di Siracusa del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(4879)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1969.

Nomina di un membro effettivo del comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione tra l'Amministrazione dei monopoli ed il Consorzio industrie fiammiferi, annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1965, registro n. 16 Finanze, foglio n. 63, con il quale sono state prorogate le convenzioni annesse ai citati regio decreto 11 marzo 1923, n. 560 e regio decreto-legge 26 febbraio 1930, numero 105;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1947, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 114;

Vista la lettera in data 22 marzo 1969 con la quale il Consorzio industrie fiammiferi designa il nuovo membro effettivo come suo rappresentante in seno al comitato arbitrale previsto dall'art. 16 della convenzione annessa al regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, in sostituzione del prof. Giancarlo Frè, deceduto;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. dott. Felice Mola è nominato membro effettivo del comitato arbitrale indicato nelle premesse, quale rappresentante del Consorzio industrie fiammiferi.

Roma, addì 7 maggio 1969

Il Ministro: REALE

(4870)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Bosa

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 1° aprile 1969 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Bosa, avente la superficie di mq. 13.325, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 43, mappale n. 132.

(4728)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montefiore dell'Aso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.985.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4773)

Autorizzazione al comune di Montegallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Montegallo (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.773.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4774)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.453.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4775)

Autorizzazione al comune di Cervinara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Cervinara (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.047.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4776)

Autorizzazione al comune di Cella Dati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Cella Dati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.569.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4778)

Autorizzazione al comune di Montefalcione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Montefalcione (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.612.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4777)

Autorizzazione al comune di Corte de' Frati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Corte de' Frati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.025.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4779)

Autorizzazione al comune di Quintano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1969, il comune di Quintano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.803.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4780)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Rimini

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Riccione (Forlì) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Rimini con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale n. 60 del 3 giugno 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 268 in data 27 ottobre 1966.

(4822)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Tartavalle »

Con decreto n. 1022 del 16 maggio 1969 i signori Adele, Angelo, Carlo e Giampiero Mantegazza, tutti rappresentati dal dott. Angelo Mantegazza, elettivamente domiciliato in Taceno (Como), sono autorizzati a continuare la libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Tartavalle », che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Taceno (Como).

L'acqua minerale sarà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo litro, contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni rispettivamente di cm. 24,5 × cm. 11 per le bottiglie da un litro e di cm. 19,5 × cm. 9 per quelle da mezzo litro, stampate su carta bianca e suddivise in tre riquadri.

Nel riquadro laterale sinistro, su fondo celeste, saranno riportati disegni, fregi e diciture che figurano nel riquadro laterale destro dell'etichetta autorizzata con il citato decreto n. 120. Sarà soppressa la parola «arsenicale» ed intorno al cerchio, entro il quale è raffigurato il lago di Como, la parola «specifica» sarà sostituita da «indicata». Inoltre la dicitura «stagione maggio-ottobre» sarà sostituita con «stagione giugno-settembre».

Nel riquadro centrale, sul quale saranno riportate le diciture che figurano nel medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto ministeriale n. 120, verrà soppressa la parola «Arsenicale». In fondo a detto riquadro saranno riportati gli estremi del presente decreto (in caratteri rossi).

Nel riquadro laterale destro saranno riportati, in caratteri bleu, i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro d'acqua, secondo le analisi eseguite il 27 febbraio 1966 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del laboratorio chimico provinciale d'igiene e profilassi di Como. Seguirà la dicitura «imbottigliata così come sgorga dalla sorgente» (in caratteri rossi) ed il giudizio di purezza batteriologica formulato il 31 marzo 1966 dal prof. Luigi Bianchi, direttore del laboratorio medico micrografico provinciale di Pavia (in caratteri bleu). Tra il riquadro sinistro e quello centrale, trasversalmente ed in caratteri rossi, si leggerà «gradevole e dissetante», e tra il riquadro centrale e quello destro «bottiglie e tappo sterilizzati». «Terme di Tartavalle tel. 88186» (in caratteri bleu).

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il precedente decreto.

Con decreto n. 1023 del 16 maggio 1969 i signori Adele, Angelo, Carlo e Giampiero Mantegazza, tutti rappresentati dal dott. Angelo Mantegazza, domiciliato in Taceno (Como), sono autorizzati a mettere in vendita per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata Tartavalle, che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Taceno (Como), nel tipo addizionato di gas acido carbonico. L'acqua minerale sarà imbottigliata, addizionata di gas acido carbonico, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo litro, contrassegnati da etichette rettangolari, delle dimensioni rispettivamente di cm. 24,5 × cm. 11 per le bottiglie da un litro e di cm. 19,5 × cm. 9 per quelle da 1/2 litro, stampate su carta bianca e suddivise in tre riquadri. Nel riquadro laterale sinistro, su fondo rosa, figureranno agli angoli superiori due corone di alloro in colore rosso racchiudenti un cerchio a scacchi in colore rosa e bleu. Tra le due corone, in carattere bleu, figurerà la dicitura «Antica fonte», e al di sotto, in un ovale allungato su fondo rosso, la parola Tartavalle, in caratteri bianco. Seguiranno le diciture «Comune di Taceno» «Valsassina - Prov. Como» (in caratteri bleu) «Acqua minerale» (in carattere rosso) «Alcalina - Litinica - Ferruginosa - Manganesifera - Antiurica - Anticatarrale - Lassativa» (in carattere bleu). Al centro dello stesso riquadro sarà disegnata un'aquila le cui zampe poggiano sopra un cerchio entro al quale, su bondo bianco, è rappresentato il lago di Como con le diverse linee ferroviarie e strade di accesso a Tartavalle. Intorno al suddetto cerchio sarà riportata la frase «Indicata nelle malattie del fegato e delle vie biliari» (in caratteri rossi). Lateralmente al disegno dell'aquila figureranno le indicazioni terapeutiche dell'acqua (in caratteri bleu), e saranno disegnate altre due corone di alloro intramezzate da fregi (in colore rosso). Agli angoli inferiori del medesimo riquadro saranno indicate le cure termali, l'altimetria e la stagione di apertura dello stabilimento (in caratteri bleu). Lungo il bordo inferiore si leggerà «Stazione Ferrovia e Piroscafi - Bellano» (in caratteri rossi). Nel riquadro centrale saranno illustrate le componenti fondamentali dell'acqua nonchè le azioni e l'uso terapeutico della stessa (in caratteri bleu). In fondo al riquadro figureranno gli estremi del presente decreto (in caratteri rossi). Nel riquadro laterale destro saranno riportati, in carattere bleu, i dati relativi alle costanti chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 27 febbraio 1966 dal dott. Carlo Sampietro, direttore del laboratorio chimico provinciale d'igiene e profilassi di Como. Seguirà la dicitura «Addizionata di gas acido carbonico» in caratteri rossi. In fondo sarà riportato il giudizio di purezza batteriologica, formulato il 31 marzo 1966 dal prof. Luigi Bianchi, direttore del laboratorio chimico micrografico provinciale di Pavia. Tra il riquadro sinistro e quello centrale, trasversalmente ed in caratteri rossi, si leggerà «Gradevole e dissetante» e tra il riquadro centrale e quello destro «Bottiglia e tappo sterilizzati». «Terme di Tartavalle Tel. 88186» (in bleu). Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzione dell'acqua minerale. Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto del Ministro per l'interno n. 120 del 23 marzo 1928.

(4668)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° novembre 1968 al 30 novembre 1968, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1737/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esclusi i prodotti di cui alla voce n. 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 C	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	7,661
	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	4,824
	Farina d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,824
ex 11.01 D	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,8 % in peso	6,561
	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,8 % in peso	4,131

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.01 D *segue*	Farina d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	4,131
ex 11.01 E I	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,509
	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,728
11.01 E II	Farina di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,5 %, in peso	4,728
11.01 H	Farina di miglio	4,384
11.01 K	Farina di sorgo o di durra	4,158
ex 11.02 A II	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,736
	Semole e semolini di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,736
ex 11.02 A III	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,1 % in peso	8,512
	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,1 % in peso	4,824
	Semole e semolini d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,824
ex 11.02 A IV	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	7,290
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	5,832
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 %	4,131
	Semole e semolini d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	4,131
ex 11.02 A V a 1	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	7,509
ex 11.02 A V a 2	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso	4,728
11.02 A V b	Semole e semolini di granturco, il cui tenore in materie grasse, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1,5 % in peso	4,728
11.02 A VIII	Semole e semolini di miglio	4,384
11.02 A IX	Semole e semolini di sorgo e di durra	4,158
11.02 B I	Cereali mondati di frumento (grano) (1)	5,103
11.02 B II	Cereali mondati di segala (1)	4,736
11.02 B III	Cereali mondati d'orzo (1)	6,148
11.02 B IV a	Avena spuntata	4,131
ex 11.02 B IV b	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 % (1)	6,480
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 % (1)	5,265
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % (1)	4,131
	Cereali mondati d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso (1)	4,131

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
11.02 B V	Cereali mondati di granturco (1)	4,728
11.02 B VII	Cereali mondati di miglio (1)	4,384
11.02 B VIII	Cereali mondati di sorgo e di durra (1)	4,158
11.02 C I	Cereali perlati di frumento (grano) (2)	5,103
11.02 C II	Cereali perlati di segala (2)	4,736
ex 11.02 C III	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso (senza talco) (2)	10,404
	Cereali perlati d'orzo, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % in peso (senza talco) (2)	7,566
11.02 C IV	Cereali perlati d'avena (2)	4,131
11.02 C V	Cereali perlati di granturco (2)	4,728
11.02 C VII	Cereali perlati di miglio (2)	4,384
11.02 C VIII	Cereali perlati di sorgo o di durra (2)	4,158
11.02 D I	Cereali solamente spezzati o schiacciati di frumento (grano), non denaturati	5,103
11.02 D II	Cereali solamente spezzati o schiacciati di segala	4,736
11.02 D III	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'orzo	4,824
11.02 D IV	Cereali solamente spezzati o schiacciati d'avena	4,131
11.02 D V	Cereali solamente spezzati o schiacciati di granturco	4,728
11.02 D VII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di miglio	4,384
11.02 D VIII	Cereali solamente spezzati o schiacciati di sorgo o di durra	4,158
ex 11.02 E I	Fiocchi di frumento (grano), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	5,103
	Fiocchi di frumento (grano), il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	5,103
ex 11.02 E II	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,736
	Fiocchi di segala, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, e superiore al 2 % in peso	4,736
ex 11.02 E III	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale a 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale all'1 % in peso	8,512
	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore all'1 % ed inferiore od uguale al 2 % in peso	6,148
	Fiocchi d'orzo, il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale allo 0,9 % in peso ed il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,824
	Fiocchi d'orzo, il cui contenuto in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è superiore allo 0,9 % in peso	4,824
ex 11.02 E IV	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è inferiore allo 0,1 %	8,100
	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore allo 0,1 % ed inferiore all'1,5 %	6,480
	Fiocchi d'avena, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2,3 % in peso ed il cui tenore in involucri è uguale o superiore all'1,5 % in peso	4,131
	Fiocchi d'avena, il cui contenuto in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2,3 % in peso	4,131
ex 11.02 E V	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,728
	Fiocchi di granturco, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,728
ex 11.02 E VIII	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,384
	Fiocchi di miglio, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,384

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 11.02 E IX	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso	4,158
	Fiocchi di sorgo o di durra, il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è superiore al 2 % in peso	4,158
11.02 F I	Germi di frumento (grano), anche sfarinati	1,251
11.02 F II	Germi di cereali diversi da quelli di frumento (grano), anche sfarinati	1,159
11.07 A I a	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,905
11.07 A I b	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,654
11.07 A II a	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	8,418
11.07 A II b	Malto non torrefatto, diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	6,290
11.07 B	Malto torrefatto	7,330
11.08 A I	Amido di granturco	3,246
11.08 A III	Amido di frumento (grano)	2,376
11.08 A IV	Fecola di patate	3,246
11.08 A V	Amido di cereali diversi dal granturco, dal riso e dal frumento (grano) e fecola diversa dalla fecola di patate	3,246
ex 11.09 A	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore all'82 % in peso	4,320
	Glutine e farina di glutine, non torrefatti, diversi da quelli di frumento (grano), il cui tenore in proteine, calcolato sulla materia secca, è uguale o superiore al 63 % in peso	4,032
17.02 B II a	Glucosio diverso dal glucosio contenente, allo stato secco, 99 % o più, in peso, di prodotto puro, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	4,234
17.02 B II b	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	3,246
17.05 B I	Glucosio aromatizzato o colorato, presentato sotto forma di polvere cristallina bianca anche agglomerata	4,234
17.05 B II	Glucosio o sciroppo di glucosio, aromatizzati o colorati, presentati sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca anche agglomerata	3,246
23.02 A I a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 35 % in peso	1,149
23.02 A I b 1	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1,149
23.02 A I b 2	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali di granturco o di riso, il cui tenore in amido è superiore al 35 % in peso e che non hanno subito un processo di denaturazione, o che hanno subito un processo di denaturazione ed il cui tenore in amido è superiore al 45 % in peso	1,149
23.02 A II a	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % in peso, e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non eccede il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	1,149
23.02 A II b	Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali diversi dal granturco e dal riso, che non figurano al numero di nomenclatura 23.02 A II a	1,149

(1) Cereali mondati sono i chicchi di cereali nudi ai quali è stata tolta parte del pericarpo oppure i chicchi di cereali vestiti ai quali sono state tolte le pule che aderiscono strettamente al pericarpo — ad esempio per l'orzo vestito — oppure che avvolgono il pericarpo in modo tale da non poter essere tolte mediante battitura o in altro modo (come per l'avena).
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.
(2) Cereali perlati, principalmente di orzo, sono i cereali di spessore uniforme completamente privi di pule, pericarpo ed embrione, per la maggior parte privi del tegumento seminale e dello stato aleuronico, di forma arrotondata da ogni parte.
Tali prodotti all'analisi debbono rispondere ai requisiti di cui all'Allegato III del Regolamento comunitario n. 684/68.

(2246)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1968 al 28 luglio 1968, a norma dei Regolamenti CEE n 813/68, n. 820/68, 883/68, n. 962/68, n 1012/68 e n. 1094/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n 120/67 ed all'art 1, lettera c) del Regolamento CEE n 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S A M.A) e dai Paesi e territori d'oltremare (P T O M)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-68 al 2-7-68	Paesi terzi dal 3-7-68 al 12-7-68	Paesi terzi dal 13-7-68 al 19-7-68	Paesi terzi dal 20-7-68 al 26-7-68	Paesi terzi dal 27-7-68 al 28-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-7-68 al 2-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 3-7-68 al 12-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 13-7-68 al 19-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 20-7-68 al 26-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 27-7-68 al 28-7-68
ex 07.06-B	ex 04	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci.	465,00	465,00	465,00	465,00	465,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
11.01-D		Farina di orzo:										
	11	I. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	4.961,85	4.961,85	4.961,85	4.961,85	4.961,85	4.649,35	4.649,35	4.649,35	4.649,35	4.649,35
	14	II. altro	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00
11.01-E		Farina di avena:										
	17	I. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	3.814,35	4.095,60	4.095,60	4.095,60	4.095,60	3.501,85	3.783,10	3.783,10	3.783,10	3.783,10
	21	II. altra	2.140,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.984.35	2.143,75	2.143,75	2.143,75	2.143,75
11.01-F		Farina di granturco:										
	24	I. il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5%, in peso	5.009,35	5.009,35	5.009,35	5.009,35	5.009,35	4.696,85	4.696,85	4.696,85	4.696,85	4.696,85
	27	II. il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5% ed inferiore o uguale al 4%, in peso	3.131,25	3.131,25	3.131,25	3.131,25	3.131,25	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
	31	III. il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4%, in peso	2.818,10	2.818,10	2.818,20	2.818,10	2.818,10	2.661,85	2.661,85	2.661,85	2.661,85	2.661,85
11.01-G	34	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-H		Farina di grano saraceno:										
	37	I. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %, in peso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	41	II. altro	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-IJ	44	Farina di miglio	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.814,35	2.498,75	2.498,75	2.498,75	2.498,75	2.658,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-68 al 2-7-68	dal 3-7-68 al 12-7-68	dal 13-7-68 al 19-7-68	dal 20-7-68 al 26-7-68	dal 27-7-68 al 28-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M dal 1°-7-68 al 2-7-68	dal 3-7-68 al 12-7-68	dal 13-7-68 al 19-7-68	dal 20-7-68 al 26-7-68	dal 27-7-68 al 28-7-68
11.01-L	51	Farina di sorgo o di durra	2.690,60	2.690,60	2.850,00	3.009,35	3.009,35	2.534,35	2.534,35	2.693,75	2.853,10	2.853,10
11.01-K	47	Farine di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-M	54											
11.02.		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:										
		ex A. semole, semolini; cereali mondati, fiocchi): perlati, spezzati, schiacciati (compresi i										
		I. di frumento:										
	007	b. cereali mondati	5.007,50	5.007,50	5.007,50	5.007,50	5.007,50	4.851,25	4.851,25	4.851,25	4.851,25	4.851,25
	011	c. cereali perlati	5.992,50	5.992,50	5.992,50	5.992,50	5.992,50	5.836,25	5.836,25	5.836,25	5.836,25	5.836,25
	014	d. cereali soltanto spezzati o schiacciati	3.876,85	3.876,85	3.876,85	3.876,85	3.876,85	3.720,60	3.720,60	3.720,60	3.720,60	3.720,60
		e. fiocchi:										
	017	1. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %, in peso	6.878,10	6.878,10	6.878,10	6.878,10	6.878,10	6.565,60	6.565,60	6.565,60	6.565,60	6.565,60
	021	2. altri	3.876,85	3.876,85	3.876,85	3.876,85	3.876,85	3.720,60	3.720,60	3.720,60	3.720,60	3.720,60
		II. di segala:										
		a. semole e semolini:										
	024	1. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %, in peso	5.488,75	5.488,75	5,488,75	5,488,75	5.488,75	5.176,25	5.176,25	5.176,25	5.176,25	5.176,25
	027	2. altri	3.089,35	3.089,35	3.089,35	3.089,35	3.089,35	2.933,10	2.933,10	2.933,10	2.933,10	2.933,10
	031	b. cereali mondati	3.980,60	3.980,60	3.980,60	3.980,60	3.980,60	3.824,35	3.824,35	3.824,35	3.824,35	3.824,35
	034	c. cereali perlati	4.757,50	4.757,50	4.757,50	4.757,50	4.757,50	4.601,25	4.601,25	4.601,25	4.601,25	4.601,25
	037	d. cereali soltanto spezzati o schiacciati	3.089,35	3.089,35	3.089,35	3.089,35	3.089,35	2.933,10	2.933,10	2.933,10	2.933,10	2.933,10
		e. fiocchi:										
	041	1. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %, in peso	5.488,75	5,488,75	5,488,75	5,488,75	5,488,75	5,176,25	5,176,25	5,176,25	5.176,25	5.176,25
	044	2. altri	3.089,35	3.089,35	3.089,35	3.089,35	3.089,35	2.933,10	2.933,10	2.933,10	2.933,10	2.933,10
		III. di altri cereali:										
		a. fiocchi di orzo e di avena:										
		1. di orzo:										
	047	aa. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %, in peso	5.478,75	5,478,75	5,478,75	5,478,75	5,478,75	5.166,25	5.166,25	5.166,25	5.166,25	5.166,25
	051	bb. altri	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-68 al 2-7-68	Paesi terzi dal 3-7-68 al 12-7-68	Paesi terzi dal 13-7-68 al 19-7-68	Paesi terzi dal 20-7-68 al 26-7-68	Paesi terzi dal 27-7-68 al 28-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-7-68 al 2-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. al 3-7-68 a 12-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. al 13-7-68 al 19-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 20-7-68 al 26-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. al 27-7-68 al 28-7-63
11.02 (segue)		2. di avena:										
	054	aa. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.203,75	4.516,25	4.516,25	4.516,25	4.516,25	3.891,25	4.203,75	4.203,75	4.203,75	4.203,75
	057	bb. altri	2.140,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.984,35	2.143,75	2.143,75	2.143,75	2.143,75
		b. altri:										
		1. semole e semolini:										
		aa. di orzo:										
	061	alfa. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	4.961,85	4.961,85	4.961,85	4.961,85	4.961,85	4.649,35	4.649,35	4.649,35	4.649,35	4.649,35
	064	beta. altri	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00
		bb. di avena:										
	067	alfa. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%, in peso	3.814,35	4.095,60	4.095,60	4.095,60	4.095,60	3.501,85	3.783,10	3.783,10	3.783,10	3.783,10
	071	beta. altri	2.140,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.984,35	2.143,75	2.143,75	2.143,75	2.143,75
		cc. di granturco, *il cui tenore in sostanze grasse è:*										
		alfa. inferiore o uguale all'1,5% in peso:										
	074	a. destinati all'industria della birra (1) . .	2.041,85	2.041,85	2.041,85	2.041,85	2.041,85	1.729,35	1.729,35	1.729,35	1.729,35	1.729,35
	077	b. altri	5.009,35	5.009,35	5.009,35	5.009,35	5.009,35	4.696,85	4.696,85	4.696,85	4.696,85	4.696,85
	081	beta. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 4 %, in peso . . .	3.131,25	3.131,25	3.131,25	3.131,25	3.131,25	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00
	084	gamma. di più di 4 %, in peso . .	2.818,10	2.818,10	2.818,10	2.818,10	2.818,10	2.661,85	2.661,85	2.661,85	2.661,85	2.661,85
	087	dd. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		ee. di grano saraceno:										
	091	alfa. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	094	beta. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	097	ff. di miglio	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.814,35	2.498,75	2.498,75	2.498,75	2.498,75	2.658,10
	101	gg. di sorgo o di durra	2.690,60	2.690,60	2.850,00	3.009,35	3.009,35	2.534,35	2.534,35	2.693,75	2.853,10	2.853,10
	104	hh. di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		2. cereali mondati:										
	107	aa. di orzo	4.289,35	4.289,35	4.289,35	4.289,35	4.289,35	4.133,10	4.133,10	4.133,10	4.133,10	4.133,10
		bb. di avena:										
	111	alfa. avena spuntata	2.140,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.984,35	2.143,75	2.143,75	2.143,75	2.143,75
	114	beta. altri	3.269,35	3.519,35	3.519,35	3.519,35	3.519,35	3.113 10	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.363,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-68 al 2-7-68	Paesi terzi dal 3-7-68 al 12-7-68	Paesi terzi dal 13-7-68 al 19-7-68	Paesi terzi dal 20-7-68 al 26-7-68	Paesi terzi dal 27-7-68 al 28-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-7-68 al 2-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 3-7-68 al 12-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 13-7-68 al 19-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 20-7-68 al 26-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 27-7-68 al 28-7-68
11.02 (segue)	117	cc. di granturco	4.331,25	4.331,25	4.331,25	4.331,25	4.331,25	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
	121	dd. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	124	ee. di miglio	4.076,25	4.076,25	4.076,25	4.076,25	4.326,25	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	4.170,00
	127	ff. di sorgo o di durra	4.131,25	4.131,25	4.381,25	4.631,25	4.631,25	3.975,00	3.975,00	4.225,00	4.475,00	4.475,00
	131	gg. di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		3. cereali perlati:										
	134	aa. di orzo	6.770,60	6.770,60	6.770,60	6.770,60	6.770,60	6.458,10	6.458,10	6.458,10	6.458,10	6,458.10
	137	bb. di avena	3.269,35	3.519,35	3.519,35	3.519,35	3.519,35	3.113.10	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.353,10
	141	cc. di granturco	4.331,25	4.331,25	4.331,25	4.331,25	4.331,25	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
	144	dd. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	147	ee. di miglio	4.076,25	4.076,25	4.076,25	4.076,25	4.326,25	3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	4.170,00
	151	ff. di sorgo o di durra	4.131,25	4.131,25	4.381,25	4.631,25	4.631,25	3.975,00	3.975,00	4.225,00	4.475,00	4.475,00
	154	gg. di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		4. cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	157	aa. di orzo	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.791,25	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00	2.635,00
	161	bb. di avena	2.140,60	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.984,35	2.143,75	2.143,75	2.143,75	2.143,75
	164	cc. di granturco	2.818,10	2.818,20	2.818,10	2.818,10	2.818,10	2.661,85	2.661,85	2.661,85	2.661,85	2.661,85
	167	dd. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156.25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	171	ee. di miglio	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.814,35	2.498,75	2.498,75	2.498,75	2.498,75	2.658,10
	174	ff. di sorgo o di durra	2.690,60	2.690,60	2.850,00	3.009,35	3.009,35	2.534,35	2.534,35	2.693,75	2.853,10	2.853,10
	177	gg. di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		5. fiocchi:										
		aa. il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 %, in peso:										
	181	alfa. di granturco	5.009,35	5.009,35	5.009,35	5.009,35	5.009,35	4.696,85	4.696,85	4.696,85	4.696,85	4.696,85
	184	beta. di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	187	gamma. di grano saraceno	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
	191	delta. di miglio	4.722,50	4.722,50	4.722,50	4.722,50	5.003,75	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.691,25
	194	epsilon. di sorgo o di durra	4.784,35	4.784,35	5.065,60	5.346,85	5.346,85	4.471,85	4.471,85	4.753,10	5.034,35	5.034,35
	197	zeta. di altri cereali	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		bb. altri:										
	201	alfa. di granturco	2.818,10	2.818,10	2.818,10	2.818,10	2.818,10	2.661,85	2.661,85	2.661,85	2.661,85	2.661,85
	204	beta. di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	207	gamma. di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
	211	delta. di miglio	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.814,35	2.498,75	2.498,75	2.498,75	2.498,75	2.658,10
	214	epsilon. di sorgo o di durra	2.690,60	2.690,60	2.850,00	3.009,35	3.009,35	2.534,35	2.534,35	2.693,75	2.853,10	2.853,10
	217	zeta. di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da Paesi terzi dal 1°-7-68 al 2-7-68	dal 3-7-68 al 12-7-68	al 13-7-68 al 19-7-68	dal 20-7-68 al 26-7-68	dal 27-7-68 al 28-7-68	Importazioni da S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 1°-7-68 al 2-7-68	al 3-7-68 al 12-7-68	dal 13-7-68 al 19-7-68	dal 20-7-68 a 26-7-68	dal 27-7-68 al 28-7-68
11.02 (segue)		B. germi di cereali, anche sfarinati:										
	221	I. di frumento	3.048,10	3.048,10	3.048,10	3.048,10	3.048,10	2.735,60	2.735,60	2.735,60	2.735,60	2.735,60
	224	II. di altri	2.269,35	2.269,35	2.269,35	2.269,35	2.269,35	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85	1.956,85
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
	01	A. denaturali	621,25	621,25	621,25	621,25	621,25	352,50	352,50	352,50	352,50	352,50
	04	B. non denaturati	2.609,35	2.609,35	2.609,35	2.609,35	2.609,35	1.434,35	1.434,35	1.434,35	1.434,35	1.434,35
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		A. di frumento:										
		I. non torrefatto:										
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	7.055,00	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50	6.492,50
	04	b. altro	5.413,75	5.413,75	5.413,75	5.413,75	5.413,75	4.851,25	4.851,25	4.851,25	4.851,25	4.851,25
	07	II. torrefatto	6.216,25	6.216,25	6.216,25	6.216,25	6.216,25	5.653,75	5.653,75	5.653,75	5.653,75	5.653,75
		B. altro:										
		I. non torrefatto:										
	11	a. presentato sotto forma di farina	5.160,60	5.160,60	5.160,60	5.160,60	5.160,60	4.598,10	4.598,10	4.598,10	4.598,10	4.598,10
	14	b. altro	3.998,10	3.998,10	3.998,10	3.998,10	3.998,10	3.435,60	3.435,60	3.435,60	3.435,60	3.435,60
	17	II. torrefatto	4.566,25	4.566,25	4.566,25	4.566,25	4.566,25	4.003,75	4.003,75	4.003,75	4.003,75	4.003,75
11.08-A		Amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	2.609,35	2.609,35	2.609,35	2.609,35	2.609,35	1.546,85	1.546,85	1.546,85	1.546,85	1.546,85
	04	II. amido di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero	zero
	07	III. amido di frumento	2.778,75	2.778,75	2.778,75	2.778,75	2.778,75	1.716,25	1.716,25	1.716,25	1.716,25	1.716,25
	11	IV. amido di altri cereali	2.609,35	2.609,35	2.609,35	2.609,35	2.609,35	1.546,85	1.546,85	1.546,85	1.546,85	1.546,85
	14	V. fecola di patate	2.609,35	2.609,35	2.609,35	2.609,35	2.609,35	1.546,85	1.546,85	1.546,85	1.546,85	1.546,85
	17	VI. altri	2.609,35	2.609,35	2.609,35	2.609,35	2.609,35	1.365,60	1.365,60	1.365,60	1.365,60	1.365,60
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
	01	A. di frumento tenero	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
	04	B. altri	11.296,25	11.296,25	11.296,25	11.296,25	11.296,25	1.921,25	1.921,25	1.921,25	1.921,25	1.921,25
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:										
	04	I. glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	7.017,50	7.017,50	7.017,50	7.017,50	7.017,50	2.017,50	2.017,50	2.017,50	2.017,50	2.017,50
	07	II. altri	4.984,35	4.984,35	4.984,35	4.984,35	4.984,35	1.546,85	1.546,85	1.546,85	1.546,85	1.546,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-7-68 al 2-7-68	dal 3-7-68 al 12-7-68	dal 13-7-68 al 19-7-68	dal 20-7-68 al 26-7-68	dal 27-7-68 al 28-7-68	S.A.M.A. E P.T.O.M dal 1°-7-68 al 2-7-68	dal 3-7-68 al 12-7-68	dal 13-7-68 al 19-7-68	dal 20-7-68 al 26-7-68	dal 27-7-68 al 28-7-68
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:										
		ex. A. contenenti, in peso, più del 7% di amido:										
		I. di cereali:										
		a. di granturco o di riso:										
	01	1. con tenore in amido inferiore o uguale al 35%, in peso	921,25	921,25	921,25	921,25	921,25	921,25	921,25	921,25	921,25	921,25
		2. altri:										
	04	aa. con tenore in amido superiore al 35% e inferiore o uguale al 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (1)	1.473,75	1.473,75	1.473,75	1.473,75	1.473,75	1.473,75	1.473,75	1.473,75	1.473,75	1.473.75
	07	bb. non nominati	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50
		b. di altri cereali:										
	11	1. con tenore in amido inferiore od uguale al 28%, la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85
	14	2. altri	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50
		ex B. altri:										
		I. di cereali:										
	21	a. di granturco o di riso	921,25	921,25	921,25	921,25	921,25	921,25	921,25	921,25	921,25	921,25
		b. di altri cereali:										
	24	1. la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85	736,85
	27	2. altri	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50	2.947,50

(1) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le Finanze.

Rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° gennaio 1968 al 31 gennaio 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1079/67, n. 1085/67, n. 26/68, n. 61/68 e n. 106/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 18 febbraio 1969, alla pagina 1015, ottava colonna, l'ammontare del prelievo per le « crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali: contenenti, in peso, più del 7 % di amido: di cereali di granturco o di riso, altri, non nominati », in importazione da S.A.M.A. e P.T.O.M., valido per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 9 gennaio 1968, deve leggersi 2.547,50 anzichè 2.547,60.

(2307)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 42-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che i tre punzoni recanti il marchio diidentificazione « 42-VR », a suo tempo assegnato alla ditta Brizzi Renzo, con sede in Verona, via Storto n. 14, devono considerarsi fuori corso perchè la ditta predetta, cessata fin dal 1958, ha dichiarato di averli smarriti e di non poterli restituire a questo Ministero per la conseguente deformazione.

Si diffidano eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(4799)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 104

Corso dei cambi del 6 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,35	626,90	626,90	627,05	626,90	627,35	626,90	627,05	627,35	627 —
$ Can.	581,80	581,50	581,25	581,75	581,85	581,85	581,50	581,75	581,85	581,78
Fr Sv.	145,18	145,40	145,38	145,42	145,30	145,20	145,38	145,42	145,20	145,40
Kr D.	83,29	83,25	83,15	83,275	33,55	83,35	83,23	83,275	83,36	83,32
Kr N.	87,82	87,85	87,95	87,89	88,15	87,89	87,86	87,89	87,89	87,85
Kr Sv.	121,29	121,15	121,20	121,185	121,40	121,30	121,17	121,185	121,30	121,25
Fol	172,03	171,90	171,96	171,93	172 —	172,06	171,93	171,93	172,06	172,03
Fr B	12,47	12,465	12,482	12,4735	12,48	12,48	12,4705	12,4735	12,48	12,469
Franco francese	126,18	126,05	126,12	126,06	126 —	126,18	126,06	126,06	126,18	126,05
Lst	1499,60	1497,50	1497,25	1497,60	1497,25	1499,40	1497,10	1497,60	1499,40	1497,35
Dm occ	156,76	156,70	156,75	156,71	156,60	156,80	156,68	156,71	156,80	156,65
Scell Austr.	24,24	24,25	24,24	24,2430	24,20	24,26	24,2425	24,2430	24,26	24,22
Escudo Port.	22,04	22 —	22,05	22,03	22,05	22,03	22,04	22,03	22,03	22 —
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,96	8,9535	9 —	8,95	8,955	8,9535	8,95	8,93

Media dei titoli del 6 giugno 1969

Rendita 5 % 1935	104,525
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,375
» 5 % (Ricostruzione)	98,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,325
» 5 % (Beni Esteri)	95,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,425
» » » » 1968-83	101,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1969

1 Dollaro USA	626,975
1 Dollaro canadese	581,625
1 Franco svizzero	145,40
1 Corona danese	83,252
1 Corona norvegese	87,875
1 Corona svedese	121,177
1 Fiorino olandese	171,93
1 Franco belga	12,572
1 Franco francese	126,06
1 Lira sterlina	1497,35
1 Marco germanico	156,695
1 Scellino austriaco	24,243
1 Escudo Port.	22,035
1 Peseta Sp.	8,954

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Concorso per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per la nuova sede dell'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;
Visto lo schema di bando di concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per l'edificio di cui in epigrafe, bando approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino nell'adunanza del 28 dicembre 1967;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Torino bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per la ideazione e realizzazione dell'opera d'arte appresso indicata.

L'opera, da eseguirsi in bronzo o materiale metallico che dia le dovute garanzie di durata, resistenza ed inalterabilità nel tempo, dovrà realizzare un bassorilievo illustrante l'attività e le finalità di ricerca scientifica relative all'istituto di chimica biologica; tale bassorilievo, posto su pannello spostabile, dovrà avere le seguenti dimensioni: altezza cm. 348 larghezza cm. 197 e dovrà essere sistemato nell'atrio di ingresso all'istituto di cui trattasi, in modo tale da rivestirne una intera parete.

Il bozzetto, in rilievo, dovrà essere eseguito nel rapporto 1:5 ed in materiale a scelta dell'artista.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti nazionali senza alcuna altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere con un solo bozzetto, nelle dimensioni specificate nel precedente art. 1; ciascun bozzetto, firmato dall'artista stesso, dovrà recare ben visibile la seguente iscrizione:

« Concorso per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per la nuova sede dell'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino ».

Insieme con il bozzetto, l'artista dovrà far pervenire alla Università degli studi di Torino (Ufficio protocollo), via Verdi n. 8, entro il termine di cui al successivo art. 4:

a) l'indicazione del prezzo (prezzo che comunque non dovrà superare l'importo complessivo di L. 2.500.000 duemilionicinquecentomila), per il quale l'artista stesso è disposto ad eseguire l'opera;

b) la dichiarazione esplicita che è stata presa esatta cognizione di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8; in detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di aver preso cognizione in loco dell'ambiente di cui dovrà essere posta l'opera e che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificate nella lettera d'impegno.

L'indicazione e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere redatte in carta legale da L. 400 contenute in una busta unica firmata e sigillata sui lembi di chiusura, sulla quale sia stato riprodotto a tutte lettere la seguente dicitura:

« Concorso per la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte per la nuova sede dell'istituto di chimica biologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino ».

Se più concorrenti firmano il bozzetto dell'opera artistica, essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo e autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso questa università.

L'artista può richiedere di persona o per iscritto la documentazione necessaria per poter partecipare al presente concorso (fotografie), rivolgendosi direttamente all'ufficio tecnico dell'università, via Po, 17, Torino.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Torino, ufficio protocollo, via Giuseppe Verdi n. 8, entro e non oltre le ore 12 del cinquantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto, trascorso il termine sopra indicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza l'Università di Torino non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le disposizioni della legge n. 717 del 29 luglio 1949 modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli, ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici, ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

All'autore dell'elaborato dichiarato vincitore, verrà corrisposto con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera che, come detto al precedente art. 3 non dovrà superare l'importo di L. 2.500.000.

Nessun compenso verrà corrisposto e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti saranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

L'amministrazione non risponderà dei bozzetti non ritirati entro la data prefissata.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'amministrazione universitaria.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dallo art. 2 del presente bando di concorso unitamente alla lettera d'impegno firmata e datata.

All'artista sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema di lettera d'impegno che è allegata al presente bando.

Dalla data della su citata lettera d'impegno decorrerà il termine in essa fissato per dare ultimata l'opera stessa.

Art. 9.

La partecipazione al presente concorso implica l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, addì 24 aprile 1969

Il rettore: Mario ALLARA

(4753)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nuovo diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoquarantotto posti di consigliere (categoria direttiva - ruolo amministrativo).

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a centoquarantotto posti di consigliere, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 18 dicembre 1968, già fissate per i giorni 10 e 11 giugno 1969 come da diario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 18 aprile 1969, avranno luogo in Roma nei locali del Palazzo dello sport, E.U.R., nei giorni 22 e 23 luglio 1969, con inizio alle ore 8.

(4894)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per i centoquaranta posti riservati al compartimento di Napoli nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 8 del 30 aprile 1969 (Parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1968, n. 5252, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i centoquaranta posti riservati al compartimento di Napoli nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819.

(4800)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2249 in data 26 giugno 1968, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1967;

Visto l'art. 44 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le segnalazioni dell'ordine provinciale dei medici ai fini della nomina di uno dei due docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo, dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica ovvero primari di ospedale di almeno cento letti di cui alla lettera *B* del citato art. 44 modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le deliberazioni adottate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, dalle giunte dei comuni interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Spatazza dott. Leonardo, vice prefetto vicario dell'amministrazione civile dell'interno;
Ragusa dott. Armando, medico provinciale superiore;
Pino prof. Giuseppe, primario medico;
Fogliati prof. Edolo, primario chirurgo;
Cavallero dott. Domenico, medico condotto.

Segretario:

Falanga dott. Liborio, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove d'esame di svolgeranno presso l'ospedale civile di Alessandria e avranno inizio non prima di un mese della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 19 maggio 1969

Il medico provinciale: SIRCANA

(4693)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 4724 del 26 giugno 1968, con il quale è stato bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1967;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei comuni interessati, nonchè quelle della prefettura di Catanzaro e dell'ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Mauro dott. Aurelio, vice prefetto di Catanzaro;
Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Avellino;
Spadea prof. Giuseppe, primario medico dell'ospedale civile di Catanzaro;
Ventura prof. Pasquale, primario ost. dell'ospedale civile di Vibo Valentia;
Pingitore dott. Luigi, medico condotto di Lamezia T.

Segretario:

Galati dott. Francesco, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 20 maggio 1969

Il medico provinciale: GIUTTARI

(4760)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2624/G in data 21 giugno 1968, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1967;

Visti e riscontrati regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1211 in data 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei dottori in medicina e chirurgia che hanno conseguito l'idoneità nel concorso indicato in narrativa:

1. Principi Mario	punti	64,491	su 120
2. Pecora Luciano	»	63,277	»
3. Natalini Manlio	»	62,300	»
4. Ferrini Euro	»	60,150	»
5. Fullone Cosimo	»	59,584	»
6. Bravetti Marcello	»	58,566	»
7. Giorgi Severino	»	57,532	»
8. Piani Antonio	»	55,957	»
9. Nocera Italo	»	55,770	»
10. Capponi Elvio	»	55,531	»
11. Salvi Silvano	»	54,786	»
12. Martucci Riccardo	»	53,816	»
13. Ubaldi Mario	»	53,132	»
14. Cioti Sabatino	»	50,659	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 19 maggio 1969

Il medico provinciale: TEDESCHI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2018 in data 19 maggio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei dottori in medicina e chirurgia i quali hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Macerata al 30 novembre 1967;

Ritenuta la necessità di procedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso predetto, secondo l'ordine della graduatoria di merito e delle preferenze indicate da ciascuno di essi;

Considerato che il dott. Luciano Pecora, 2° classificato, ha fatto pervenire formale dichiarazione di rinuncia a tutte le sedi poste a concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti dottori in medicina e chirurgia sono dichiarati vincitori del concorso per le condotte segnate accanto a ciascuno di essi:

1) Principi Mario: Treia, 1ª condotta;
2) Natalini Manlio: Potenza Picena, 1ª condotta;
3) Ferrini Euro: S. Angelo in Pontano, condotta unica;
4) Fullone Cosimo: Pioraco, condotta unica;
5) Giorgi Severino: Serrapetrona, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Macerata, addì 19 maggio 1969

Il medico provinciale: TEDESCHI

(4674)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 3 maggio 1969, n. **12.**

Estensione al personale dell'Amministrazione regionale di talune disposizioni contenute nella legge statale 18 marzo 1968, n. 249.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 3 *maggio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli dal 45 al 50 compreso della legge statale 18 marzo 1968, n. 249, si applicano nel territorio della Regione siciliana con le modifiche di cui agli articoli 2, 3 e 4 che seguono.

Art. 2.

Il numero globale dei dipendenti dell'amministrazione della Regione da collocare in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della legge statale 18 marzo 1968, n. 249 è fissato in rapporto ad una unità per ogni 650 dipendenti in attività di servizio.

Art. 3.

Il numero dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, che ai sensi e con le modalità dell'articolo 47 della legge statale 18 marzo 1968, n. 249, sono autorizzati ad assentarsi dall'ufficio, è determinato in ogni provincia, ad eccezione di quella di Palermo, in una unità per ogni sindacato maggiormente rappresentativo

Per la provincia di Palermo sono autorizzati ad assentarsi dall'ufficio, sempre con le modalità previste dal citato articolo 47, sei unità per ciascun sindacato, appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione regionale.

Art. 4.

L'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale ai sensi del secondo comma dell'articolo 49 della legge statale 18 marzo 1968, n. 249, è concesso per tre amministrazioni centrali della Regione.

Art. 5.

Il numero dei distacchi e delle assenze previsto dagli articoli precedenti non è superabile.

Art. 6.

Al personale in attività di servizio dell'Amministrazione regionale è concesso l'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in misura ragguagliata al 3 per cento dello stipendio, paga e retribuzione mensili iniziali attualmente in godimento al personale regionale medesimo.

Per quanto attiene alla decorrenza, ai limiti di importo minimo e massimo ed alle modalità della concessione, si applica il citato art. 20 della legge sopra richiamata.

L'assegno integrativo mensile di cui al primo comma del presente articolo non è produttivo di alcun effetto sia ai fini della liquidazione delle nuove pensioni, sia ai fini della riliquidazione di cui all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1962, n. 2, e verrà a cessare all'atto in cui saranno applicate le nuove misure provvisorie di stipendi, paghe e retribuzioni di cui all'art. 13 della legge statale citata.

Art. 7.

A partire dalla data da cui decorreranno i miglioramenti economici stabiliti dallo Stato in applicazione di quanto previsto dal citato articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 249, le attuali misure saranno aumentate di pari importo.

Tali miglioramenti si estenderanno anche se fissati dallo Stato in forza del primo comma del precitato articolo 13 della legge predetta, tenendo presente la corrispondenza fra gli attuali coefficienti regionali da una parte e i parametri che saranno stabiliti in rapporto agli ex coefficienti statali.

Nel caso in cui il coefficiente attribuito a talune categorie di personale regionale non dovesse trovare rispondenza con quelli del personale dello Stato, si farà ricorso, ai fini della determinazione dell'aumento di cui ai precedenti comma, all'adozione di procedimenti interpolativi fra l'importo attribuito al coefficiente regionale immediatamente superiore e quello inferiore.

Art. 8.

Gli oneri per la concessione dell'assegno integrativo mensile e per gli aumenti previsti dall'articolo 7, sono stabiliti per gli anni 1968 e 1969 in lire 1.200 milioni; per l'anno 1970 e successivi in lire 1.600 milioni annui.

Alla copertura dell'onere di lire 1.200 milioni di cui al precedente comma, si fa fronte utilizzando parte della disponibilità dello stanziamento del capitolo 10833 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969; alla copertura degli oneri di lire 1.600 milioni decorrenti dall'anno 1970, si fa fronte mediante la utilizzazione di parte dell'incremento delle entrate relative ai redditi di ricchezza mobile, dell'addizionale alle imposte e sovraimposte e tasse istituita con regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni e dell'aumento dell'addizionale stessa di cui alla legge 10 dicembre 1961, numero 1346

In dipendenza del precedente comma, l'elenco n. 4 allegato al bilancio dell'anno finanziario 1969, per il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con le leggi regionali 27 dicembre 1968, n. 35 e 6 marzo 1969, n. 3, è modificato come segue:

Capitolo 10833

Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO:

Partita che si riduce:

Provvedimenti per il ricovero di minori, vecchi ed inabili (in meno) 1.200 milioni.

Partita che si aggiunge:

Estensione al personale dell'Amministrazione regionale di talune disposizioni contenute nella legge statale 18 marzo 1968, n. 249 (in più) 1.200 milioni.

Il Presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 maggio 1969

FASINO

LEGGE 3 maggio 1969, n. 13.

Istituzione di corsi di riqualificazione professionale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società per Azioni Veline Agrumi Siracusa (SAVAS) di Siracusa, dalla Società Commerciale Industriale Lavorazione Latta e Affini (SCILLA) di Trapani e dalla Società Florio Tonnare di Favignana e Formica S.p.A.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 3 *maggio* 1969)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad istituire, nei comuni di Siracusa, di Trapani e di Favignana, corsi di riqualificazione professionale riservati ai lavoratori dipendenti rispettivamente dalla SAVAS, dalla SCILLA e dalla Florio tonnare di Favignana e Formica s.p.a., in atto disoccupati per la forzata inattività delle aziende.

I corsi avranno la durata massima di settantotto giorni effettivi. La loro gestione può essere affidata dall'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione alle ditte o ai comuni indicati nel comma precedente ovvero ad enti giuridicamente riconosciuti.

Ai lavoratori avviati ai suddetti corsi è corrisposto un assegno giornaliero pari a L. 2.000 per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro, aumentato di L. 400 per il coniuge e per ogni figlio e genitore a carico.

Art. 2.

Per le finalità della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, dietro versamento della somma specificata al successivo art. 3 al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disocupati, istituito con D.L.P. della Regione 18 aprile 1951, n. 25, effettua aperture di credito in favore dei direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Siracusa e di Trapani che provvedono all'erogazione delle somme occorrenti, su presentazione di fogli paga quindicinali da parte della ditta, del comune o dell'ente cui è affidata la gestione dei corsi di riqualificazione.

Art. 3.

L'onere finanziario derivante dalla presente legge, previsto in lire 140 milioni, comprensivo dei contributi assicurativi, è posto a carico del bilancio della Regione siciliana, fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, capitolo 10833 esercizio finanziario 1969.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L.P. della Regione 18 aprile 1951, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

In dipendenza del precedente articolo l'elenco allegato al bilancio per l'anno finanziario 1969, per il quale è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con leggi regionali 27 dicembre 1968, n. 35 e 6 marzo 1969, n. 3, è modificato come appresso:

Cap. 10833:

Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Partita che si elimina:

Provvedimenti per l'igiene e la sanità pubblica (in meno) 50 milioni.

Partita che si riduce:

Provvedimenti per studi sulla economia siciliana (in meno) 90 milioni.

Partita che si aggiunge:

Istituzione di corsi di qualificazione professionale (in più) 140 milioni.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 maggio 1969

FASINO

MACALUSO

(4810)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.